

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 aprile 2024, n. 130

[ID VIP 9018] - Parco agrivoltaico "PV5 Campi - Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Proponente: Società agricola Solar power S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8, rubricato

“Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale” che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 54883 del 06.04.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6134 del 13.04.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell’istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il M.A.S.E., sulla base di quanto dichiarato dalla società agricola “Solar power S.r.l.”, ha comunicato che il progetto di che trattasi rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c.o.2-bis, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. poiché ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla parte Seconda del citato Decreto, di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all’Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota prot. n. 7841 del 16.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, ha rappresentato alle Amministrazioni interessate l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i pareri provenienti dai seguenti Enti:

- Comune di Guagnano (LE), nota prot. n. 8636 del 30.05.2023, che ha espresso parere negativo;
- Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10659 del 14.07.2023, che ha espresso parere favorevole;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota prot. n. 12717 del 16.08.2023, che ha rilevato l’assenza in atti dello studio di compatibilità idrologico-idraulico;
- A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Lecce, nota prot. n. 13230 del 24.08.2023, che ha espresso parere negativo.

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto indicato in epigrafe, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico "PV5 Campi - Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR), proposto dalla società agricola "Solar power S.r.l.", per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9018.

Tipologia di progetto: Agrivoltaico;

Potenza: 20,124 MW;

Ubicazione: Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR);

Proponente: Società agricola Solar power S.r.l.

Verifica di idoneità dell'area ex art. 20, co.8, D.Lgs. n° 199/2021

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area complessiva di 258.951 mq ricadenti nel territorio comunale di Guagnano, censita al Foglio 1 mappale 15, 83 e 84, mentre le opere per la connessione dell'impianto interessano il territorio comunale di Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR). Negli elaborati prodotti l'area dell'impianto viene indicata a destinazione agricola.

L'area d'impianto (Guagnano foglio 1 p. 15, 83 e 84):

- **non** è caratterizzata dalla preesistenza di impianti della stessa fonte (**lett.a.**);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (**lett.b.**);
- **non** interessa cave o miniere (**lett.c.**);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), né di società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett.c bis 1**);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, né coincide con cave o miniere (**lett. c ter 1**); non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter 2**); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter 3**);
- **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett. c-quater**).

Verifica di idoneità dell'area ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e R.R. 30 dicembre 2010, n.24

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del R.R. 30 dicembre 2010, n.24. In proposito, si veda la successiva fig. 2.



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 20/02/2024

9018 DGR2122




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia che:

- non è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- non previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- assenza di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- è assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

È invece presente e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il **ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza significativa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, che consentirebbero colture orticole tra le strutture.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In proposito il Comune di Guagnano, con nota Prot. 4393 del 29/05/2023, motivando il proprio parere negativo al progetto, ha sottolineato che l'intero territorio di Guagnano rientra nella zona di produzione delle uve di cui al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" approvato con DPR 8-4-1976 e ss.mm.ii., produzione da tutelare.

D'altra parte, l'impianto in questione ricade su di un terreno attualmente coltivato ad uliveto, come risulta dalle ortofoto e dalle visure catastali. Pertanto **non si rilevano elementi in base ai quali ritenere che la realizzazione dell'impianto comprometta o interferisca negativamente con la produzione di uve pregiate** e, più in generale, con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Il progetto prevede la realizzazione di una fascia arborea perimetrale, costituita da piante di ulivo reimpiantate, che consentirebbe di **mitigare l'impatto visivo** dell'impianto. Analoghi interventi di mitigazione e compensazione sono previsti per le opere di connessione alla rete (Stazione Elettrica e Cabina Primaria).

Il progetto prevede inoltre l'espianto degli olivi esistenti (attualmente 1.088 piante sensibili a Xylella fastidiosa) e il reimpianto in modo superintensivo, con caratteristiche che garantiscono una uniforme distribuzione delle chiome sul terreno e negli spazi aperti garantendo una chiusura totale delle visuali.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte siano compatibili con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le opere di connessione alla rete elettrica prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una linea elettrica aerea che attraversa due strade a valenza paesaggistica. Si ritiene tuttavia che **la nuova linea elettrica non introduca una modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici**, poiché, data la limitata dimensione dell'opera, non vengono alterati i molteplici punti di vista e belvedere né occluse le visuali sull'incomparabile panorama.

Il progetto include un elaborato (R_2_Verifica_requisiti_agrivoltaico) nel quale si rivendica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle **Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici** del 27.06.2022, in particolare:

- requisito A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);
- requisito B: Il sistema è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Esaminati gli elaborati progettuali, **si ritiene che il progetto possenga tali requisiti minimi.**

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su di un terreno agricolo coltivato ad uliveto. L'area **ricade tra quelle classificate come idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, **e non tra quelle indicate come non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto utilizza **soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

La realizzazione dell'impianto **non favorisce, né compromette o ostacola la produzione di uve pregiate** (in particolare le uve dei vini doc "Salice Salentino"), considerato che il sito era già in precedenza destinato a uliveto. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Al contrario, il progetto **possiede i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici**, aventi lo scopo di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Il progetto **prevede efficaci interventi di mitigazione dell'impatto visivo del sito di impianto, della Stazione Elettrica e della Cabina Primaria**. La nuova linea elettrica aerea a servizio dell'impianto attraversa due strade a valenza paesaggistica, **senza tuttavia compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici.**